



COMUNE DI TAVAGNASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



C.A.P. 10010 – Piazza del Municipio n. 1 - Cod. Fisc. – P. IVA: 02156840015
Tel. 0125/658601 - 658422 – Fax 0125/659214 – PEC: comunetavagnasco@postecert.it
www.comune.tavagnasco.to.it

ORDINANZA SINDACALE N°1 /2022 DEL 17.01.2022

**OGGETTO: DICHIARAZIONE STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI
SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DEL PIEMONTE A PARTIRE DAL GIORNO 16.01.2022**

Legge 21 Novembre 2000, n.353. Legge regionale 4 Ottobre 2018 n.15.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 14.01.2022 è pervenuta una comunicazione della Regione Piemonte – Direzione opere Pubbliche Difesa del Suolo Protezione Civile, con la quale si rende noto che con Determinazione Dirigenziale –AA/A1822A/2022 del 14.01.2022 è stato decretato lo “ Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 16.01.2022;

RITENUTO necessario dover informare la popolazione della vigenza e del perdurare di tale situazione fino a nuova comunicazione da parte della stessa Regione Piemonte, al cessare delle condizioni metereologiche di rischio;

VISTA la Determinazione Dirigenziale – AA/A1822A/2022 del 14.01.2022 avente per oggetto la “ Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Piemonte a partire dal giorno 16.01.2022

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi 21/11/2000 n° 353 in particolare l’art. 3 comma 3 lettera f) e l’art. 10 comma 5; e la Legge regionale n° 15/2018 in particolare l’art. 4 commi 3,4,5 e 6;

ORDINA

L’art. 10 comma 7 della Legge regionale n°15/2018, prevede che;

“ Nei periodi di cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’art. 4;

- a) Non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- b) Sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’art. 3 della l.r 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinati anche solo potenzialmente l’innescò di incendio, quali: ACCENDERE FUOCHI, FAR BRILLARE MINE, USARE APPARECCHI A FIAMMA O ELETTRICI PER TAGLIARE METALLI, USARE MOTORI, FORNELLI, O INCENERITORI CHE PRODUCONO FAVILLE O BRACI, FUMARE O COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE CHE POSSA CREARE PERICOLO DI INCENDIO.
- c) È VIETATA QUALUNQUE GENERAZIONE DI FIAMMA LIBERA NON CONTROLLABILE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO;”

L’art. 13 della Legge regionale n. 15/2018 prevede che:

1. LA VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI CUI ALL’ART. 10 COMMI 2 E 3 DELLA L.R 15/2008 E L’INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL 5 COMMA, COMPORTANO L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €. 200,00 A €. 2000,00;
2. LA VIOLAZIONE DI DIVIETI E L’INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ART. 10 COMMI 4 E 7, COMPORTANO L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 10 DELLA LEGGE 353/2000;

DISPONE

Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni decorrente dalla pubblicazione, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

- La pubblicazione della presente all’Albo pretorio on-line;
- L’affissione sugli impianti comunali destinati alle comunicazioni istituzionali.

TUTTE LE FORZE DELL’ORDINE COMPETENTI E OPERATORI SUL TERRITORIO COMUNALE, ASSICURANO IL RISPETTO DELLE PRESENTI PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ORDINANZA.

Tavagnasco, li 17.01.2022



IL SINDACO
Giovanni FRANCHINO